

COMUNE DI  
RUVO DI PUGLIA

15-12-2011

PROG. N. 26304  
Cat. \_\_\_\_\_ Cla. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Al **Sindaco**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

All' **Assessore UTC**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

Al **Segretario Generale**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

Al **Dirigente di Ragioneria**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

Al **Dirigente UTC**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

Ai **componenti collegio dei revisori**

Comune di Ruvo di Puglia

-Sede-

p.c. Presidente consorzio ATO rifiuti

Bacino BA 1

Via Bovio n. 74

76123 Andria

**Oggetto: Appalto servizio di nettezza urbana**

I sottoscritti Consiglieri Comunali Dott. Matteo Paparella, Giovanni Mazzone, Vito Cantatore, rag. Antonio Paparella, Dott. Claudio Cantatore, anche in nome e per conto dei rappresentanti locali del FLI, IO SUD e liste civiche, rappresentano quanto segue.

Premesso che:

- in data 06/11/2006 il Comune di Ruvo di Puglia e l'ATI Lombardi Ecologia e Ruta Ecologia sottoscrissero il contratto (n. rep. 2743) avente ad oggetto l'affidamento dell' appalto del servizio di nettezza urbana a far data dal 01/12/2006 e fino al 18/12/2011.
- Lo svolgimento del servizio di NU ha fatto registrare un perdurante contenzioso tra il Comune di Ruvo e l'ATI gestore, impegnando anche il Consiglio Comunale in diversi dibattiti (a titolo esemplificativo si richiama il verbale di seduta di Consiglio Comunale del 24/07/2008)
- Il contenzioso tra il Comune di Ruvo e l'ATI Lombardi – Ruta è poi culminato in un atto di citazione promosso dall'ATI presso il Tribunale di Trani - sezione distaccata di Ruvo - per la pronuncia, tra l'altro, della **risoluzione del contratto**, nonché per la condanna del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento di una somma, per risarcimento danni, di oltre **2 milioni di euro** (così determinata al 05/11/2010) e fino al soddisfo.

L'atto di citazione fu notificato al Comune in data 12/05/2011 e l'udienza fu fissata il 04/10/2011.

1/5

E però il Comune con il proprio legale difensore, nominato solo il 16/09/2011 con delibera di G.C. n. 202, si è poi costituito solo il 03/10/2011, quindi un giorno prima della data dell'udienza, con ovvie conseguenze sul piano procedurale della lite e poi, conseguentemente, anche su alcuni profili della futura decisione di merito. All'uopo si richiamano le due interrogazioni presentate in data 21/11/2011 e 01/12/2011.

- in data **06/09/2011** l'ing. Michele Stasi rappresentava, questa volta per iscritto, al Sindaco e ad altri componenti la Giunta Comunale, la necessità/opportunità di assumere con **urgenza le decisioni per la indizione di apposita gara** per l'affidamento del servizio di NU, il cui costo annuo supera 2 milioni di euro.

La nota Prot. 18395, che invero meritava una attenta valutazione anche per altri profili, è stata poi di fatto inopinatamente snobbata ed è rimasta, cosa ancora più grave, per quanto ci è dato sapere, senza alcun motivato riscontro.

Peraltro lo stesso piano Comunale di RD (raccolta differenziata) predisposto da tecnici libero professionisti scelti dall'attuale esecutivo municipale, piano Comunale approvato con delibera G.C. n. 167 del 25/07/2011, richiamava la **stessa procedura ad evidenza pubblica "per l'affidamento del nuovo servizio di NU"** (cfr pagina 52 del precitato "piano Comunale di RD").

Pur tuttavia il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici in particolare hanno fatto trascorrere tutto il tempo necessario per la indizione della nuova gara, né hanno mai ritenuto di coinvolgere doverosamente ed in tempo utile le Commissioni Consiliari ed il Consiglio Comunale .

Tale condotta dilatoria avrebbe creato, secondo taluni, le condizioni per una situazione di **estrema urgenza** per giustificare poi la emissione di una ordinanza sindacale.

Ciò è pretestuoso perché "gli eventi" (cioè la cessazione del servizio da parte dell'attuale gestore) non erano "imprevedibili" per la stazione appaltante cioè per il Comune di Ruvo di Puglia.

Cioè il termine del 18/12/2011 era una data prevedibile anzi prevista e più volte richiamata .

E' pertanto di tutta evidenza che le circostanze che il Comune di Ruvo di Puglia ha inteso invocare a giustificazione della estrema urgenza sono tutte imputabili alla condotta tenuta dalla stazione appaltante, cioè dal Comune di Ruvo di Puglia.

Stante perciò la perdurante ed ingiustificata inerzia della Civica Amministrazione, in data 09/12/2011, cioè 10 giorni prima della scadenza dell'attuale appalto di N U (NB! 19/12/2011 ) i Consiglieri Comunali di opposizione hanno inoltrato richiesta di **convocazione urgente** di Consiglio Comunale, nella inconfutabile consapevolezza che il Consiglio Comunale è l'unico organo competente per l'affidamento di siffatto servizio pubblico locale per l'approvazione di tutti gli atti connessi ad un bando di gara (ex articolo 42, comma 2, lettera e, d.lgs 267/2000).

Anche siffatta richiesta avrebbe meritato maggiore attenzione in quanto le condizioni per una convocazione urgente del Consiglio Comunale erano incontestabili.

Peraltro, pur in assenza di un qualsivoglia atto di indirizzo del Consiglio Comunale ovvero almeno della Giunta Comunale, il Segretario Generale ha avviato di fatto le procedure per l'affidamento diretto all' ASIPU srl di Corato dell' appalto in questione sul presupposto (anche questo errato) che trattandosi di un atto puramente gestionale si possa esautorare il Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha invece specifiche competenze niente affatto fungibili (cfr nota del Segretario Generale prot. 25826 del 05/12/2011, erroneamente invece datata 05/11/2011.

## Tutto ciò premesso

- è il caso di evidenziare preliminarmente che **altri Comuni** dello stesso ambito territoriale (ATO BA 1) in prossimità della scadenza dei relativi appalti del servizio di NU hanno tutte in tempo utile predisposto gli atti di competenza del Consiglio Comunale e poi della Giunta Comunale e quindi dei dirigenti, ognuno per quanto di propria specifica competenza, per la indizione della nuova gara ad evidenza pubblica (cfr Comuni di Andria, Canosa).
- lo stesso **contratto di servizio**, così come si rileva dagli organi di stampa, è censurabile sotto vari profili.

Infatti relativamente ai mezzi da utilizzare da parte dell' ASIPU srl di Corato sarebbe stato necessario precisare il numero, la tipologia, la provenienza (fitto? da chi?) e i costi singoli e complessivi di tutti i mezzi da utilizzare.

Analoga attenta valutazione occorre fare per il personale da utilizzare (numero, profili professionali, costi).

All'uopo si richiama la raccomandata AR del 30/11/2011 a firma dell'ing. Stasi inviata alla ditta Lombardi – Ruta e pervenuta agli scriventi attraverso alcuni operatori dell'attuale gestore che evidenziano le discrasie macroscopiche dell'organico che si presuppone di voler "trasferire" all'ASIPU srl di Corato. Quest'ultima società pubblica subentrante, tra l'altro, non potrà non fare tutte le opportune valutazioni attinenti il parametro relativo alla spesa di personale ed al patto di stabilità interno (sentenza n. 402 del 21/09/2011 della Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale). Insomma i presupposti per il mancato utilizzo da parte dell'ASIPU srl di un numero significativo di personale già utilizzato dalla Lombardi – Ruta sono incontestabilmente sussistenti.

Nè il contratto di servizio può trascurare la entità della ecotassa, purtroppo esorbitante per la scarsissima percentuale di raccolta differenziata.

Nè è dato conoscere la esatta quantificazione dei costi complessivi; all'uopo non si può e non si deve trascurare l'atto di citazione della Lombardi – Ruta contro il Comune di Ruvo di Puglia e per il quale si rimanda alle interrogazioni del 21/11/2011 e 01/12/2011. Si ha, pertanto, ragione di ritenere che il costo totale del contratto di appalto dell'ATI Lombardi – Ruta possa poi di fatto essere superato.

A ciò si aggiunga purtroppo anche la mancanza ingiustificata di una relazione tecnico contabile con le obbligatorie valutazioni dirigenziali sul piano tecnico – contabile (anche alla luce del contenzioso già in essere tra la Lombardi – Ruta e il Comune di Ruvo di Puglia e che poi potrebbe riverberarsi tra il Comune di Ruvo e L'ASIPU srl – Comune di Corato) e con la espressione dei relativi pareri obbligatori e vincolanti (ex articolo 49 d.lgs 267/2000) oltre che del parere di conformità del Segretario Generale (ex articolo 97 d.lgs 267/2000) e dei revisori dei conti (ex articolo 239 d.lgs 267/2000).

Insomma si tratta di un contratto di servizio, evidentemente già definito, che dovrebbe essere legittimato monocraticamente dal Sindaco con propria ordinanza, in palese contrasto **anche** con le norme del TUEL, e che :

- a) complessivamente potrebbe avere maggiori costi rispetto a quelli del contratto in scadenza il 19/12/2011. Il tutto in assenza di pareri tecnico/contabile, di cui si è fatto cenno innanzi;

- b) non garantisce affatto il mantenimento degli attuali livelli occupazionali così come di fatto garantiti dall'ATI Lombardi - Ruta con risvolti negativi facilmente prevedibili sul piano sociale. Ciò si sarebbe potuto evitare, e si può ancora evitare, con un nuovo bando di gara prevedendo, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 2012 del codice Civile ovvero una apposita norma di salvaguardia nel nuovo capitolato speciale di appalto, della durata di almeno 12/18 mesi, con passaggio di tutto il personale di fatto utilizzato dall'ATI Lombardi - Ruta "cessante" alla società "subentrante" individuata tramite gara;
- c) non migliorerà l'attuale percentuale della raccolta differenziata con incremento ulteriore dei costi complessivi anche alla luce del disegno di legge predisposto dalla Regione Puglia.

- Ma l'aspetto giuridico inconfutabile ed insuperabile è oltremodo rappresentato dal fatto che Il Comune di Ruvo di Puglia, come si è avuto modo di rilevare in data 11/12/2011 dalla Gazzetta dei Mezzogiorno, vorrebbe invece **affidare direttamente, tramite ordinanza Sindacale, il servizio di NU all'ASIPU srl di Corato, società ex municipalizzata totalmente partecipata dallo stesso Comune di Corato.** L'affidamento del servizio di NU dal Comune di Ruvo di Puglia all'ASIPU srl di Corato sarebbe fino al termine improrogabile del 31/03/2012. Ciò sul presupposto (errato) da un lato della fattibilità giuridica dell'affidamento diretto e dall'altro lato sulla convinzione della definizione entro lo stesso termine del 31/03/2012 dell' **ARO** e della individuazione del nuovo soggetto pubblico - privato per la gestione del servizio di N U nei Comuni di Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Molfetta.

Il primo presupposto (affidamento diretto all'ASIPU srl) contrasta con le specifiche normative vigenti, così come si avrà modo di richiamare in seguito. L'altro profilo, cioè la costituzione del Consorzio dell' **ARO** e la individuazione del nuovo soggetto gestore, almeno per quanto attiene il limite temporale del 31/03/2012, rappresenta un obiettivo difficilmente raggiungibile.

## Tutto ciò evidenziato

A parere degli scriventi

Il contratto di servizio e le modalità di affidamento diretto, sia con ordinanza Sindacale così come è dato evincersi dagli organi di stampa e sia con un eventuale, ancorchè tardivo, atto deliberativo di Consiglio Comunale, è in palese violazione del D L 13/08/2011 n. 138 (convertito in legge n 148 del 14/09/2011) articolo 4, in particolare **commi 13, 32 e 33**, nonchè della legge 183 del 12/11/2011 (legge di stabilità) – **articolo 9** (liberalizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica), oltre che del D L 233/2006 – **articolo 13 (Decreto Bersani** - convertito in legge n. 248 del 04/08/2006).

Il contratto di servizio così come predisposto è pertanto **"nullo"** perchè assunto in palese violazione delle norme innanzi citate (da ultimo vedasi parere n. 517/2011/Par del 17/10/2011 sezione regionale **Corte dei Conti** della Lombardia, **Consiglio di Stato** Sezione 5 decisione del 25/08/2008 numero 4080).

Peraltro, e non da ultimo, l'atto monocratico che il Sindaco dovrebbe firmare è viziato sotto vari altri profili riferibili alle competenze tecnico/gestionali stabilite dal d.lgs 267/2000.

4/5

I sottoscritti Consiglieri Comunali ritengono infine che occorre con urgenza:

- a) informare subito il **Prefetto** per concordare i tempi e le modalità per la individuazione urgente di imprenditore privato in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio di NU;
- b) avviare la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'**articolo 56 del codice degli appalti**, atti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, in modo che possano essere garantiti tutti gli **attuali livelli occupazionali** oltre che una efficace **raccolta differenziata** per ottenere poi ragionevolmente **economie** utilizzabili per la copertura dei costi per il personale.

Ruvo di Puglia, 15/12/2011

Dott. Matteo Paparella Matteo Paparella  
Giovanni Mazzone Giovanni Mazzone  
Vito Cantatore Vito Cantatore  
Rag. Antonello Paparella Antonello Paparella  
Dott. Claudio Cantatore Claudio Cantatore